



Consulenti del Lavoro

# STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER n. 4 del 31 Marzo 2022

### BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

### GREEN PASS: LE NOVITÀ PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Con l'Art. 2 del Decreto Legge 21/2022 viene introdotta la possibilità di erogare ai dipendenti 200 euro sotto forma di bonus carburante, senza per questo assoggettare la somma a ritenute e contributi. Il Decreto Legge 24/2022, inoltre, introduce nuove regole in ordine all'utilizzo del green pass nei luoghi di lavoro. Di seguito una breve sintesi delle novità.

#### BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

L'articolo 2 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 attribuisce la possibilità ai datori di lavoro di erogare ad ogni dipendente, per il solo anno 2022, somme in busta paga sotto forma di "bonus carburanti" fino ad un importo di euro 200. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito in virtù dell'articolo 51, comma 3, del TUIR (DPR 917/86) e, in funzione del predetto richiamo al comma 3, neanche a formare reddito ai fini contributivi e assicurativi. In altri termini sulle retribuzioni a titolo di bonus benzina che i datori di lavoro vorranno volontariamente omaggiare ai propri dipendenti non dovranno essere pagate ritenute fiscali, contributi INPS e premi INAIL. L'agevolazione è ulteriore rispetto a quella, della stessa natura, già prevista dall'articolo 51 del TUIR (liberalità una tantum fino a euro 258,23).

#### GREEN PASS: LE NOVITÀ PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 prevede che gli "over 50" tornino al sistema del "green pass base" affinché possano accedere ai luoghi di lavoro. La bozza del provvedimento disponeva che tale nuova regolamentazione dovesse entrare in vigore dal 1° aprile 2022, mentre in fase di stesura definitiva del provvedimento tale decorrenza è stabilita al giorno di entrata in vigore della norma. Pertanto, a far data dal 25 marzo e fino al 30 aprile 2022 (data oltre la quale il green pass verrà progressivamente abbandonato), questi lavoratori potranno esibire la forma "semplificata" del certificato verde ottenibile a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone negativo.

È previsto inoltre, sempre fino al prossimo 30 aprile, che i lavoratori impegnati in attività tali da rendere impossibile il rispetto della prescritta distanza di un metro, debbano indossare le mascherine chirurgiche considerate peraltro dispositivi di protezione individuale.

Giova ricordare in questa sede che i protocolli condivisi di aggiornamento delle misure anti – COVID costituiscono l'unico riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività. La loro corretta applicazione implica il rispetto delle previsioni dell'art. 2087 codice civile che ascrive al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Non va dimenticato, infine, il fatto che rimane in vigore l'articolo 42 del D.L. 18/2020 che equipara l'infezione da COVID-19, contratta in azienda, a infortunio sul lavoro (cfr. nostra newsletter n. 3 del 12 maggio 2020).